

COMUNE DI PREMILCUORE

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME RABBI

“PREMILCUORE”

PROVVEDIMENTI PREGRESSI

L'Area di Pesca Regolamentata del Comune di Premilcuore è stata istituita dalla Provincia di Forlì-Cesena con delibera della Giunta Provinciale n. 37490/138 del 15/4/2014 a seguito del nulla-osta regionale espresso con nota del 8/3/2014. Il citato provvedimento provinciale limitava la durata dell'istituzione ad una durata di due anni successivamente prorogata per i due anni successivi con Deliberazioni n. 397/2016 e n. 287/2017 e in scadenza alle ore 5 del 25/3/2018.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 400 del 19/03/2018, a seguito della modifica dell'art. 20 della L.R. 11/2012, l'Area di Pesca Regolamentata è stata istituita definitivamente e senza scadenza.

RICHIESTA, PARERI E NULLA-OSTA

Il Comune di Premilcuore ha formalizzato la richiesta di istituzione di un'Area di Pesca Regolamentata in data 21/12/2017. In atti al PG n. 779010/2017, tale proposta è stata esaminata in sede di Tavolo di consultazione locale di Forlì-Cesena in data 9/1/2018 e ha ottenuto il parere favorevole da parte della Commissione Ittica Regionale riunitasi in data 8/3/2018.

Successivamente, il Comune di Premilcuore ha presentato le istanze (Prot. 07/11/2025.1098986.E e Prot. 02/09/2025.0860288.E, come integrato dal Prot. 24/03/2026.0301336.E), volte ad ottenere la richiesta di modifica dei confini della suddetta Area di Pesca Regolamentata, aumentandone l'estensione complessiva da km 1,9 a km a 3,8 km circa, come di seguito specificato, e la revisione del regolamento dell'Area di Pesca Regolamentata in conseguenza della richiesta di variazione dei confini e della modifica della delimitazione delle zone omogenee per la gestione ittica delle acque interne avvenuta con D.G.R. n. 185 del 10/02/2025.

L'Area richiesta non interessa aree protette nazionali, regionali o siti di Rete Natura 2000.

LOCALIZZAZIONE

L'Area di Pesca Regolamentata si estende sul Fiume Rabbi dal Ponte dei Carabinieri (a monte di Via Marconi) alla località Molinetto, in acque di categoria C, per una lunghezza di km 3,8 circa. L'Area di Pesca Regolamentata è segnalata da monte a valle in riva destra e in riva sinistra da idonee tabelle.

ANALISI DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

Le condizioni ambientali del tratto, desunte dai dati relativi alla “Carta ittica dell'Emilia-Romagna – Zona C” risultano quelle tipiche delle acque a ciprinidi reofili, caratterizzate dalla presenza di trota fario, vairone, barbo comune, cavedano, lasca e ghiozzo padano.

VERIFICA DEL RISPETTO DELLA PERCENTUALE FISSATA DALL'ART. 20, COMMA 1, DELLA L.R. N. 11/2012

Il tratto di fiume Rabbi interessato si estende dal Ponte dei Carabinieri alla località Molinetto, per una lunghezza di km 3,8 circa in Comune di Premilcuore.

COMUNE DI PREMILCUORE

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME RABBI

“PREMILCUORE”

Il reticolo idrografico di interesse piscatorio del territorio comunale di Premilcuore comprende, oltre al fiume Rabbi, anche i sottobacini dei torrenti Forcone e Fiumicello con i relativi affluenti, la cui lunghezza complessiva è stimabile in oltre 15 km. Pertanto, l'Area di Pesca Regolamentata interessa una percentuale di corsi idrici pari a circa il 25 %.

COMUNE DI PREMILCUORE

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME RABBI

“PREMILCUORE”

REGOLAMENTO

Art. 1 - Tipologie di acque, numero massimo di catture e misure minime

Nell'area è fatto divieto di detenzione di esemplari di fauna ittica ad esclusione delle specie ittiche alloctone, cioè diverse da quelle autoctone e parautoctone di cui all'Allegato 1 del Regolamento Regionale n.1/2018.

Art. 2 – Modalità, intensità e caratteristiche del prelievo

Possono accedere all'Area di Pesca Regolamentata, ai fini dell'esercizio dell'attività alieutica, i pescatori in possesso della seguente documentazione:

- apposito permesso di accesso a pagamento rilasciato dal comune di Premilcuore o da eventuale concessionario.
- ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonché la causale del versamento che autorizza l'esercizio della pesca sportiva o ricreativa.
- Minore di anni 12: esente da licenza regionale, deve essere accompagnato da un adulto in possesso di licenza di pesca (se non esente), documento di identità e del permesso comunale a pagamento.
- Maggiore di 65 anni: esentato da licenza, deve avere al seguito solo il documento di identità e il permesso comunale a pagamento.

Si riconosce pari opportunità di accesso fra pescatori residenti e non. In merito all'obbligo della licenza di pesca rimangono vigenti le eventuali deroghe previste dalla Legge Regionale n. 11/2012.

Il permesso è personale e non trasferibile.

Art. 3 - Giornate e tempi di pesca

L'attività di pesca è ammessa di norma tutti i giorni dell'anno con gli orari di pesca previsti dal Regolamento Regionale n. 1/2018 per le acque di categoria "C".

Il Comune si riserva di porre particolari limitazioni o di interrompere l'attività di pesca in relazione a specifiche condizioni contingenti.

Art. 4 -Modalità, intensità e caratteristiche del ripopolamento

Potranno essere immesse, a cura del Comune di Premilcuore o dell'eventuale concessionario, esclusivamente trote fario provenienti da allevamenti qualificati e certificati indenni da necrosi emopoietica infettiva (NEI) e da setticemia emorragica virale (SEV).

Per ogni immissione il Comune o l'eventuale concessionario dovrà acquisire la certificazione sanitaria del materiale ittico immesso, da trasmettere al Settore territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Forlì-Cesena e Rimini della Regione unitamente alla relazione annuale di gestione.

Art.5 - Divieti

1) Attrezzi

COMUNE DI PREMILCUORE

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME RABBI

“PREMILCUORE”

- a) è vietato lasciare attrezzi di pesca in fase attiva incustoditi;
- b) è vietato usare il guadino, salvo che come mezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato.

Art. 6 – Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni regionali in materia di pesca (L.R. n. 11/2012 e Regolamento Regionale n. 1/2018) e di quelle stabilite nel presente Regolamento il trasgressore sarà punito con le sanzioni amministrative previste dalle normative regionali vigenti.

Il Comune o il concessionario, in ogni caso di violazione che abbia comportato cattura o uccisione abusiva di materiale ittico o, comunque, altri danni accertati, provvederanno a richiedere al responsabile il risarcimento di tali danni, che includeranno anche gli oneri della reimmissione del pesce e dell'eventuale ripristino ambientale.

Art. 7 – Disposizioni finali

È fatto obbligo a tutti i pescatori di tenere un comportamento corretto verso gli Agenti di vigilanza e le guardie ittiche volontarie, consentendo loro la verifica dei documenti e dei pesci eventualmente catturati, nonché il controllo della lenza, di ogni cesto, carniere, ove potrebbero essere riposti pesci o esche od attrezzi inerenti la pesca.

Nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale e dal Regolamento Regionale, il Comune può apportare modifiche al contenuto del presente Regolamento, previa acquisizione del nulla-osta rilasciato dal Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura della Regione Emilia-Romagna.

COMUNE DI PREMILCUORE

AREA DI PESCA REGOLAMENTATA SUL FIUME RABBI

“PREMILCUORE”

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

Gli introiti derivanti dal rilascio dei permessi a pagamento sono specificamente destinati ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, al ripopolamento, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative.

In particolare, le azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat devono essere finalizzate ad un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente, quali ad esempio: creazione di ambienti atti al rifugio, frega o riproduzione, creazione di habitat diversificati, aumento delle capacità trofiche/alimentari del corso d'acqua.

VERIFICA PERIODICA DELL'ATTIVITÀ

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune di Premilcuore presenta al Settore Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Forlì-Cesena e Rimini una relazione sulla gestione dell'Area nella quale indica le attività svolte con particolare riferimento al numero dei pescatori afferenti nella zona e all'entità degli introiti derivanti dai permessi a pagamento; alla tipologia e risultati delle azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat; alle immissioni di trota fario, all'attività di sorveglianza e delle spese organizzative effettuate e/o sostenute.

Con cadenza triennale la relazione sulla gestione dovrà essere integrata con una relazione ittologica risultante da campionamenti specifici eseguiti seguendo il protocollo noto come APAT 2007, accessibile alla pagina:

<http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/metodi-biologici-acque/fiumi-fauna.pdf>

Le relazioni periodiche e la qualità degli interventi di riqualificazione ambientale saranno oggetto di verifica da parte della Regione per ammettere la continuità operativa e gestionale dell'Area di pesca.